

UNIVERSITA' DI PISA
Direzione Servizi per la Ricerca e il
Trasferimento Tecnologico
Lungarno Antonio Pacinotti 43/44
56126 PISA (PI)
IT

Ns Rif.: 21.U0053.12.IT.4

Vs Rif.:

Milano, 03 settembre 2019

Oggetto: Italia Brevetto d'invenzione nr.102017000057466 del 26 mag 2017 METODO PER DETERMINARE LA PRESENZA DI MACROPHOMINA PHASEOLINA

Con la presente Vi informiamo che la domanda di cui all'oggetto è stata concessa.

Dal prospetto riassuntivo allegato, che aggiorna e sostituisce i precedenti, potrete rilevare, fra gli altri, i seguenti dati:

data di concessione: 20 agosto 2019
numero di concessione: 102017000057466

Se siete interessati, potremo provvedere al controllo ed all'invio a Voi della copia dell'attestato di concessione, con sostenimento delle relative spese. Il costo per tale attività ammonta a 150,00 € + IVA (tot. 183,00 €).

A tale riguardo, Vi chiediamo cortesemente di trasmetterci il Vostro CIG e buono d'ordine entro e non oltre il **03 ottobre2019**.

In attesa di un Vostro riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

BUGNION S.p.A.



D.ssa Cristina BIGGI



Ns.Rif.:

21.U0053.12.IT.4

Vs.Rif.:

Brevetto d'invenzione

Ancona
Bologna
Brescia
Firenze
Milano

Modena
Parma
Perugia
Reggio Calabria

Reggio Emilia
Rimini
Roma
Udine

Verona
Alicante (ES)
Los Angeles (US)
München (DE)

METODO PER DETERMINARE LA PRESENZA DI MACROPHOMINA PHASEOLINA

Nazione: Italia
Stato pratica: concesso
Titolare/i: UNIVERSITA' DI PISA
 Lungarno Antonio Pacinotti 43/44
 56126 PISA PI
Cliente/i: UNIVERSITA' DI PISA
 Direzione Servizi per la Ricerca e
 il Trasferimento Tecnologico

Deposito: 26 mag 2017 - 102017000057466
Concessione: 20 ago 2019 - 102017000057466
Pubblicazione: 26 nov 2018 -

Scadenza: 26 mag 2037

Scadenze principali:

26 mag 2037 Scadenza FINALE SEFI

Classificazione IPC:

Titolo verbale deposito:

METODO PER DETERMINARE LA PRESENZA DI MACROPHOMINA PHASEOLINA

Date e numeri rilevanti:

18 feb 2019	782019000020713	Presentazione della documentazione
04 lug 2017	812017000074821	Presentazione della documentazione
26 mag 2017	102017000057466	Presentazione della documentazione

Riassunto:

La presente invenzione riguarda un metodo per determinare la presenza del fungo fitopatogeno *Macrophomina phaseolina* in un campione biologico di interesse. Inoltre, la presente invenzione si riferisce ad un kit per la realizzazione del metodo oggetto della presente invenzione.

Inventori:

<i>DA LIO Daniele</i>	Firenze Italiana	Via Della Liberazione 10 S. Casciano V.P. FI
<i>PECCHIA Susanna</i>	La Spezia Italiana	Via Pasubio 75 CECINA LI

Storico titolari:	%	Origine del diritto e data	Dati precedenti	Trascrizione o annotazione e sua data di deposito	Data esito
titolare	100,00	Deposito			

UNIVERSITA' DI PISA

Prospetto riassuntivo stampato il 29 ago 2019 - I dati contenuti nella presente scheda, per la loro sinteticità, potrebbero essere inadatti per uso in due diligence o in alcuni atti ufficiali. Per tali casi Vi invitiamo a contattarci al fine di predisporre adeguata documentazione.

Brevetto per invenzione industriale

DURATA	20 anni dalla data di deposito della domanda.
DIRITTI	I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà di impedire ad altri di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Gli effetti decorrono dalla data di accessibilità al pubblico della domanda. Precedentemente a tale data la domanda può avere effetto nei confronti di terzi a cui sia stata notificata.
RICERCA	Con l'attuale procedura di esame e concessione la domanda di brevetto è sottoposta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo con emissione (usualmente entro circa 9 mesi dal deposito della domanda) di un Rapporto di Ricerca e di un'opinione scritta sulla brevettabilità dell'invenzione con riferimento alle rivendicazioni che sono state oggetto di ricerca. L'esecuzione della ricerca di anteriorità e l'emissione del corrispondente rapporto di ricerca è riservata ai depositi che non rivendicano la priorità di una precedente privativa. Se l'invenzione è ritenuta non brevettabile già a prima vista (ad esempio perché banale/notoria o perché rientra nelle tipologie non brevettabili per legge), l'UIBM non invia la domanda all'Ufficio Brevetti Europeo e informa il richiedente della non-brevettabilità della stessa; quindi tale domanda non sarà soggetta ad alcuna ricerca di anteriorità.
ESAME	Unitamente al Rapporto, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi trasmetterà altresì una sua comunicazione di avvio della procedura d'esame della domanda di brevetto in oggetto, fissando un termine improrogabile per il deposito di osservazioni/argomentazioni al Rapporto ed eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni atti a superare le obiezioni formulate nell'opinione scritta allegata al Rapporto di Ricerca. Al momento detto termine improrogabile è di 21 mesi dal deposito. In caso di mancata risposta nei termini indicati, o di risposta evidentemente insufficiente, l'Ufficio emetterà un provvedimento di rifiuto della domanda con la facoltà di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 C.P.I.); al contrario, nel caso in cui le osservazioni/emendamenti risultino congrui e sufficienti, l'Ufficio procederà rapidamente alla concessione del brevetto.
OPPOSIZIONE	Non è prevista.
ATTUAZIONE	L'invenzione deve essere attuata entro 3 anni dalla concessione del brevetto o 4 anni dalla data di deposito (nel caso puramente teorico che quest'ultimo termine scada successivamente al precedente). In caso contrario il brevetto è assoggettato all'eventuale richiesta di licenza obbligatoria.
PUBBLICAZIONE	Prevista per legge alla concessione ma attualmente non effettuata. La domanda è resa accessibile al pubblico dopo 18 mesi dalla data del deposito o della priorità rivendicata; è possibile richiedere che l'accessibilità al pubblico avvenga dopo 90 giorni dal deposito.
MARCHIATURA	Facoltativa, ma assai consigliabile ("Brevetto depositato" quando allo stato di domanda, "Brevettato" o "Brevetto n. ..." dopo la concessione).
TRASCRIPTIONI E ANNOTAZIONI	Devono essere resi pubblici per mezzo di trascrizione o annotazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi tutte le variazioni della ragione sociale o della sede del titolare, nonché tutte le cessioni, le licenze e qualsiasi altro atto che modifichi, anche parzialmente, la titolarità di un brevetto.
TASSE ANNUALI	Dovute dal quinto anno di vita compreso in poi.
DESIGNAZIONE DI INVENTORE	I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Pertanto, la designazione del/degli inventore/i nella domanda di brevetto è obbligatoria e il caso di inventori dipendenti della richiedente il brevetto è regolato dagli articoli 64 e 65 del Codice che debbono essere attentamente considerati.